Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo

Fondazione collettiva Swiss Life per la previdenza complementare, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro nel consiglio di fondazione

Entrata in vigore: 1° settembre 2024

Indice

Art. 1 Organizzazione dell'elezione / Ufficio elettorale

Art. 2 Compiti dell’ufficio elettorale

Art. 3 Composizione del consiglio di fondazione

Art. 4 Diritto di voto attivo (diritto di voto, lista elettorale)

Art. 5 Diritto di voto passivo (eleggibilità, verifica dei requisiti per la nomina)

Art. 6 Diritto di presentare candidature

Art. 7 Elezione tacita

Art. 8 Esecuzione dell'elezione

Art. 9 Dimissione di membri del consiglio di fondazione

Art. 10 Fissazione della data delle elezioni e dei termini

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 Organizzazione dell'elezione / Ufficio elettorale

1 - Il consiglio di fondazione in carica delega alla direzione degli affari l'organizzazione dell'elezione. È possibile effettuare per via elettronica tutti i preparativi per l'elezione e la sua attuazione. La votazione avviene esclusivamente in via elettronica.

2 - Per lo svolgimento dell'elezione sarà istituito un ufficio elettorale presso la direzione degli affari. Esso è soggetto al segreto di voto.

3 - L'ufficio elettorale è composto da tre membri. Il responsabile e i membri che compongono l'ufficio elettorale vengono designati dal consiglio di fondazione.

4 - Il consiglio di fondazione in carica nonché le persone proposte per l'elezione nel consiglio di fondazione non può essere composto da / non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

Art. 2 Compiti dell'ufficio elettorale

L'ufficio elettorale ha l'alta vigilanza sulla lista elettorale. L'ufficio elettorale è responsabile dell'accettazione e dell'attivazione del sistema elettorale online, segnatamente ai seguenti fini:

a) verifica della completezza delle schede

b) configurazione delle regole elettorali, come numero massimo di voti ammesso, in totale, per singola scheda (incl. schede bianche) e per singola riga della scheda

c) classificazione degli aventi diritto di voto in gruppi elettorali

d) fissazione del periodo elettorale (inizio e fine della votazione)

e) esecuzione di una votazione di prova

f) invio dell'invito elettorale per e-mail agli aventi diritto di voto registrati

Art. 3 Composizione del consiglio di fondazione

1 - Il numero di membri del consiglio di fondazione risulta dall'ordinamento di gestione della fondazione. Il consiglio di fondazione è composto da un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.

2 - Per singola opera di previdenza possono entrare a far parte del consiglio di fondazione al massimo rispettivamente un rappresentante dei dipendenti e uno del datore di lavoro.

Art. 4 Diritto di voto attivo (diritto di voto, lista elettorale)

1 - Hanno diritto di voto, con un voto ciascuno per singola opera di previdenza,

- i rappresentanti dei dipendenti nelle commissioni amministrative per l'elezione dei propri rappresentanti
- i rappresentanti del datore di lavoro nelle commissioni amministrative per l'elezione dei propri rappresentanti.

Il diritto di voto attivo dell'opera di previdenza si estingue alla disdetta del contratto di affiliazione tra l'impresa e la fondazione o all'estinzione dell'impresa.

2 - Per esercitare il diritto di voto attivo, gli aventi diritto di voto si iscrivono, per singolo gruppo elettorale, sulla lista elettorale:

- un rappresentante dei dipendenti della commissione amministrativa per singola opera di previdenza ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti
- un rappresentante del datore di lavoro della commissione amministrativa per singola opera di previdenza ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti

Art. 5 Diritto di voto passivo (eleggibilità, verifica dei requisiti per la nomina)

1 - Sono eleggibili le persone che godono di una buona reputazione e che garantiscono una gestione ineccepibile degli affari.

2 - Sono eleggibili alla carica di *rappresentanti dei dipendenti* (membro e membro supplente) nel consiglio di fondazione le e i dipendenti assicurati presso la fondazione, il cui rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavoro affiliato alla fondazione non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato, e il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera. Non sono eleggibili i dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante del datore di lavoro all'interno della commissione amministrativa dell'opera di previdenza.

3 - Sono eleggibili le persone che godono di una buona reputazione e che garantiscono una gestione ineccepibile degli affari. Sono eleggibili alla carica di *rappresentanti del datore di lavoro* (membro e membro supplente) nel consiglio di fondazione le persone assicurate presso la fondazione, il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera e il cui rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavoro affiliato alla fondazione, con contratto non disdetto, non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato, nonché gli indipendenti con i loro dipendenti assicurati presso la fondazione. Non sono eleggibili i dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante dei dipendenti all'interno della commissione amministrativa dell'opera di previdenza.

4 - I beneficiari di rendite non sono eleggibili.

5 - La fondazione effettua una verifica dei requisiti per la nomina. A tale scopo la persona interessata a una candidatura inoltra il formulario elettronico messo a disposizione dalla fondazione dopo averlo debitamente compilato. Oltre alla registrazione dei dati personali, occorre motivare brevemente la candidatura. Occorre inoltre fornire un estratto attuale del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni (risalente a meno di tre mesi). La fondazione può richiedere ulteriori informazioni e documenti necessari per la verifica della garanzia.

Art. 6 Diritto di presentare candidature

1 - Dalla cerchia delle persone eleggibili, conformemente all'art. 5, il consiglio di fondazione in carica e a composizione paritetica propone, in un ordine stabilito, per tutti i membri da eleggere i candidati e, se possibile, lo stesso numero di candidati quali membri supplenti del consiglio di fondazione.

2 - La proposta dei candidati da parte del consiglio di fondazione, se possibile, tiene conto, dalla selezione dei candidati, di un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.

3 - Per ogni singola opera di previdenza i rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro aventi diritto di voto nelle commissioni amministrative possono proporre rispettivamente un ulteriore candidato conformemente all'art. 5 ai fini dell'elezione nel consiglio di fondazione. Se vengono presentate ulteriori candidature, verrà effettuata un'elezione conformemente all'art. 8.

Art. 7 Elezione tacita

Se entro quattro settimane dalla comunicazione della proposta del consiglio di fondazione in carica non vengono presentate ulteriori candidature conformemente all'art. 6 cpv. 3, saranno considerati confermati per elezione tacita i candidati proposti dal consiglio di fondazione.

Art. 8 Esecuzione dell'elezione

1 - Se, entro il termine stabilito all'art. 6, vengono proposti ulteriori candidati per la rappresentanza dei dipendenti e/o del datore di lavoro, per la rappresentanza in questione si svolgerà un'elezione a scrutinio segreto.

2 - Entro quattro settimane dal giorno della presentazione della lista dei candidati, con integrato il numero di quelli proposti, i dipendenti e rappresentanti dei datori di lavoro aventi diritto al voto delle commissioni amministrative possono dare la loro preferenza a tanti candidati quanti ne sono eleggibili al consiglio di fondazione.

3 - La votazione avviene esclusivamente per via elettronica, in un sistema elettorale online. Gli inviti elettorali vengono inviati per e-mail agli aventi diritto di voto all'inizio delle elezioni. Durante il periodo elettorale gli elettori iscritti sulla lista elettorale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 hanno accesso al sistema elettorale.

4 - Sono eletti quali membri del consiglio di fondazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli altri candidati sono membri supplenti nell'ordine del numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte.

5 - Lo spoglio dei voti viene effettuato dal sistema elettorale. L'ufficio elettorale redige, all'attenzione del consiglio di fondazione in carica e di quello di nuova elezione, un verbale sulle elezioni effettuate e pubblica su internet, entro due mesi, i risultati delle stesse.

6 - La determinazione dello scrutinio avviene alla presenza di un notaio.

Art. 9 Dimissioni di membri del consiglio di fondazione

1 - In caso di dimissione di un membro del consiglio di fondazione nel corso del mandato, gli subentrerà il successivo membro supplente proposto conformemente all'art. 6 o il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti conformemente all'art. 8 cpv. 4.

2 - Se un membro del consiglio di fondazione lascia la carica nel corso del mandato e non può essere sostituito da un membro supplente, occorre tenere un'elezione sostitutiva. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia.

Art. 10 Fissazione della data delle elezioni e dei termini

Il consiglio di fondazione in carica stabilisce, al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato in corso, il procedimento da applicare secondo quanto dispone il presente regolamento elettorale.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento elettorale entra in vigore al 1° settembre 2024 e sostituisce l'attuale regolamento.

* * *